

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

N. <u>18</u> del <u>17 - 02 - 2021</u>

Oggetto: Progetto europeo H2020-SC5-2016-2017/H2020-SC5-2017 "PHUSICOS - According to nature' - solutions to reduce risk in mountain landscapes" (N. 776681). Accordo di collaborazione scientifica con l'Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali finalizzato a migliorare e approfondire le conoscenze nel comprensorio del lago di Massaciuccoli.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte terza del medesimo, recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che "con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle





organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino

regionali e interregionali";

al comma 4 prevede che "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici del fiume Arno, del fiume Serchio, del fiume Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO l'art. 170 e 175 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTO, altresì, l'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui "il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3





dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il d.p.c.m. 14 luglio 2017 con il quale, ai sensi dell'articolo 63, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, è stato nominato il Segretario Generale dell'Autorità che, tra l'altro, provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 63, comma 8, lett. a) del medesimo decreto legislativo;

VISTO lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 52 del 26 febbraio 2018;

VISTO il d.p.c.m. 4 aprile 2018, registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 2018 con il n. 1137 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, recante "Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale ai sensi dell'articolo 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016";

VISTO il combinato disposto di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTI QUINDI:

- il "Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Autorità di bacino del fiume Arno, approvato con delibera n. 154 del Comitato Istituzionale del 19 marzo 2001, ed in particolare il Titolo II, articoli da 5 a 7, disciplinanti le funzioni ed i compiti dei dirigenti;
- il "Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Autorità di bacino del fiume Serchio, approvato con delibera n. 102 del Comitato Istituzionale





dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio del 19 marzo 2001, ed in particolare gli articoli disciplinanti le funzioni ed i compiti dei dirigenti;

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 13 del 18 febbraio 2019 con il quale si è provveduto ad approvare l'organigramma, la dotazione organica e il nuovo assetto organizzativo dell'ente, prevedendo n. 6 aree di livello dirigenziale non generale alle quali sono state correlate specifiche responsabilità e funzioni;

VISTO, ALTRESI', il decreto segretariale n. 36 del 13 maggio 2019, con il quale è stato conferito al dott. Giacomo Lovecchio l'incarico dirigenziale dell'Area Amministrativa dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

CONSIDERATO che la soppressa Autorità di bacino del fiume Serchio ha presentato, unitamente con altri partner di Francia, Germania, Norvegia, Spagna, Austria e Svizzera, la proposta di progetto denominato PHUSICOS;

CONSIDERATO che il suddetto progetto si propone di dimostrare come le opere verdi "Nature Based Solution (NBS)" costituiscano una soluzione valida, sostenibile e conveniente per aumentare la resilienza dei territori e ridurre le condizioni di rischio di eventi meteorologici estremi nei paesaggi rurali collinari e montani soprattutto se abbinate alla realizzazione di infrastrutture e grandi opere;

CONSIDERATO che, per dimostrare la validità delle NBS occorrono adeguati riscontri ambientali su casi reali nonché analisi e simulazioni su casi di studio e che PHUSICOS si propone appunto di riempire il gap di conoscenze specifiche correlate alle NBS per i rischi idro-meteorologici (inondazioni, erosioni, frane, qualità delle acque e siccità) mediante l'implementazione di NBS in diversi siti dimostrativi e di studio da realizzare in Italia, Andorra e Norvegia;

CONSIDERATO che il progetto europeo Horizzon2020 dal nome PHUSICOS è finanziato per un importo complessivo di 9.6 milioni di euro e che all'Italia saranno destinati circa 2.2 milioni di euro di cui circa 1.4 andranno a finanziare studi e opere nel comprensorio del lago di Massaciuccoli per aumentare la resilienza del territorio, la tutela dei corpi idrici e per contrastare le criticità ambientali indotte dal cambiamento climatico contribuendo così all'attuazione delle misure individuate nel Piani di Gestione delle Acque (PGA) e nel Piano di Gestione Rischio Alluvione (PGRA);

CONSIDERATO che le finalità e le attività del progetto PHUSICOS rientrano tra le attività istituzionali dell'amministrazione;





CONSIDERATO che il costo delle azioni a carico di questa Autorità di bacino è, nei 48 mesi di durata del progetto, quantificato in complessivi euro 1.425.000,00, interamente finanziato;

CONSIDERATO che tra le attività finanziate dal progetto rientra quella relativa al miglioramento e approfondimento delle conoscenze nel comprensorio del Lago di Massaciuccoli compreso tra la costa e il versante anche attraverso lo scambio di conoscenze acquisite, di esperienze teorico-pratiche, analisi scientifiche e modellistica dedicata;

CONSIDERATO che, al fine di ottimizzare il raggiungimento dei risultati attesi dallo svolgimento di tale attività si rende necessario individuare un soggetto che abbia competenze relative all'agricoltura sostenibile (analisi dell'impatto agro-ambientale di tecniche e sistemi di produzione agricola), conservazione e valorizzazione della biodiversità, fitodepurazione delle acque, aree umide naturali, paludicoltura, tappeti erbosi, monitoraggio ambientale, nell'ambito di studi in materia di difesa del suolo, tutela delle acque, rischi naturali, scenari previsionali;

RITENUTO di aver individuato nell'Università di Pisa, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, con sede in Pisa (PI), Via del Borghetto n. 80, Codice Fiscale 80003670504, Partita IVA n. 00286820501, il soggetto istituzionale che ha le sopra citate competenze che rientrano, tra l'altro, tra le proprie attività istituzionali;

CONSIDERATO che si rende necessario addivenire ad un accordo con il citato Dipartimento al fine di consentire e favorire una fattiva collaborazione per il raggiungimento dei propri obiettivi di carattere istituzionale sulle diverse tematiche di interesse delle parti;

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. a mente del quale "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

CONSIDERATO che nella durata dei due anni di cui all'accordo tra l'Autorità e il Dipartimento è previsto un impegno titolo di contributo di euro 15 mila a sostegno delle attività di ricerca da riconoscere al Dipartimento;

VISTI il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e il R.D. 23 maggio 1924 n. 827,





recante il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità di Bacino fiume Serchio, approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 20 febbraio 1991, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 253, e reso esecutivo con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero del Tesoro n. 9864 del 22 aprile 1991 e modificato con delibera del Comitato Istituzionale n. 30 del 16 dicembre 1992;

tutto ciò visto e considerato

DECRETA

- 1 Di approvare l'allegato schema di Accordo di collaborazione scientifica tra l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell'Università degli Studi di Pisa finalizzato a migliorare e approfondire le conoscenze nel comprensorio del lago di Massaciuccoli, nell'ambito delle attività e delle risorse afferenti al progetto denominato "PHUSICOS According to nature' solutions to reduce risk in mountain landscapes".
- 2 Di individuare il dott. Nicola Del Seppia quale responsabile scientifico delle attività oggetto dell'Accordo di cui al punto 1.
- 3 Il dirigente amministrativo, in forza del disposto di cui all'articolo 3 del decreto del Segretario Generale n. 36 del 13 maggio 2019, assicurerà quanto ritiene opportuno al fine di dare corretto adempimento a quanto con il presente atto disposto.

IL SEGRETARIO GENERALE (Ing. Massimo Lucchesi)

'	
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA FINALIZZATO A	
MIGLIORARE E APPROFONDIRE LE CONOSCENZE NEL	
COMPRENSORIO DEL LAGO DI MASSACIUCCOLI	
tra	
L'Ente Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, di	
seguito denominata "Autorità", con Sede legale in Firenze, via dei Servi	
15 Cap 50122, Codice Fiscale 94277710482, rappresentato dal Dott.	
Giacomo Lovecchio che interviene nel presente atto nella sua qualità di	
dirigente amministrativo, domiciliato per la carica presso la sede legale	
dell'Ente, autorizzato a sottoscrive digitalmente il presente Accordo di	
collaborazione scientifica in virtù dell'articolo 17 del decreto legislativo	
30 marzo 2001, n. 165 e del Decreto del Segretario Generale n. 36 del	
13 maggio 2019;	
е	
il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali,	
dell'Università di Pisa (di seguito denominato "Dipartimento"), con sede	
in Pisa (PI), Via del Borghetto n. 80, Codice Fiscale 80003670504,	
Partita IVA n. 00286820501, nella persona del Direttore del	
Dipartimento, Prof. Marcello MELE che, in qualità di legale	
rappresentante, sottoscrive digitalmente il presente Accordo in	
adempimento alla Delibera/Provvedimento	
nel seguito congiuntamente indicati come "Parti".	
PREMESSO CHE:	
 le Parti sono interessate ad una reciproca integrazione delle	2



rispettive esperienze per ottenere un miglioramento della
conoscenza nello svolgimento delle proprie attività istituzionali
inerenti alle materie di comune interesse;
è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto
convenzionale tale rapporto di collaborazione;
il Dipartimento è una struttura scientifica di base dell'Università di
Pisa deputata alla promozione, alla divulgazione e
all'organizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito
dei settori di ricerca delle Scienze Agronomiche, Alimentari e Agro-
ambientali;
il Dipartimento possiede un insieme di competenze relative
all'agricoltura sostenibile (analisi dell'impatto agro-ambientale di
tecniche e sistemi di produzione agricola), conservazione e
valorizzazione della biodiversità, fitodepurazione delle acque, aree
umide naturali, paludicoltura, tappeti erbosi, monitoraggio
ambientale, ecc di interesse nell'ambito di studi in materia di
difesa del suolo, tutela delle acque, rischi naturali, scenari
 previsionali, ecc.;
 le attività previste rientrano pienamente nell'ambito degli interessi
 scientifici del Dipartimento;
 l'Autorità è un ente di pianificazione del territorio in materia di difesa
del suolo e tutela delle acque;
 il territorio del Distretto di competenza dell'Autorità presenta
particolari condizioni di dissesto idrogeologico, di rischio idraulico e
di inquinamento delle acque;



l'Autorità è ente competente alla redazione del Piano di Gestione	9
delle Acque in attuazione della direttiva 2000/60/CE e del Piano d	li
Gestione del Rischio di Alluvioni in attuazione della direttiv	а
2007/60/CE;	
l'Autorità è ente competente all'individuazione delle zone a rischi	0
potenziale di alluvioni, alla redazione delle mappe della pericolosit	à
e del rischio di alluvioni in attuazione del D.Lgs. 49/2010;	
l'Autorità è titolare di finanziamento collegato al progetto Europeo	D:
"PHUSICOS: 'According to nature' - Solutions to reduce risk	n
mountain landscapes" (N. 776681);	
Sulla base della Legge 241/1990, art. 15 "Accordi fra pubblich	ne
amministrazioni", "le Amministrazioni Pubbliche possono semp	те
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento	in
collaborazione di attività di interesse comune".	
Il presente Accordo è stato approvato con Decreto del Segretar	io
Generale	
TUTTO CIÒ PREMESSO	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
ART. 1 – PREMESSE	
Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del preser	te
Accordo e si intendono integralmente riportate nel presente articolo.	
ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO	
Le Parti intendono realizzare un Progetto comune finalizzato a	al
miglioramento e approfondimento delle conoscenze nel comprensor	0
del Lago di Massaciuccoli compreso tra la costa e il versante anch	e



attraverso lo scambio di conoscenze acquisite, di esperienze teorico-	
pratiche, analisi scientifiche e modellistica dedicata. Il Progetto, le cui	
attività previste sono riportate nell' Allegato A, parte integrante	
dell'Accordo, dovrà consentire e favorire una fattiva collaborazione per	
il raggiungimento dei propri obiettivi di carattere istituzionale sulle	
diverse tematiche di interesse delle parti.	
ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI	
Le Parti mettono a disposizione e a supporto del Progetto le proprie	
competenze tecniche e scientifiche e le proprie risorse umane, in	
funzione degli obiettivi individuati all'art. 2 del presente Accordo.	
In particolare, l'Autorità si impegna allo svolgimento delle attività	
istituzionali e collegate al progetto finanziato "PHUSICOS: According to	
nature - Solutions to reduce risk in mountain landscapes" (N. 776681);	
Il Dipartimento si impegna a mettere a disposizione le proprie	
competenze tecnico-scientifiche e le risorse di personale necessarie allo	
studio, nonché strumenti, materiali e documentazione tecnica raccolta in	
materia.	
Le Parti si impegnano a curare i rapporti con gli Enti Locali	
potenzialmente interessati allo studio (Comune, Province, Regione,	
Parco, Consorzi Bonifica, ecc.);	
- le attività previste e riportate in Allegato A potranno formare oggetto di	
borse di studio, Tesi di Laurea e tirocini formativi, di cui le Parti si	
impegnano a darsi reciprocamente tempestiva notizia.	
ART. 4 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE	
Il presente Accordo decorrerà dalla data della sua stipula e avrà durata	



di 2 (due) anni. Le attività verranno eseguite da ciascuna Parte presso
la propria sede.
ART. 5 – DIRITTI DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE
PREESISTENTI
Le Parti definiranno di comune accordo quali conoscenze tecniche
preesistenti e diritti di proprietà intellettuale, detenuti da ciascuna di
esse (background), siano necessari allo svolgimento delle attività di cui
al presente Accordo. A tal fine, ciascuna parte riconoscerà
automaticamente all'altra all'atto della firma del presente Accordo un
diritto di uso gratuito di tali conoscenze per la durata e per lo scopo del
presente Accordo. Alla scadenza o alla risoluzione dell'Accordo il diritto
di accesso al background decadrà di diritto.
ART. 6 – IMPEGNI ECONOMICI
A titolo di contributo a sostegno delle attività di ricerca, l'Autorità
riconoscerà al Dipartimento la somma di 15.000,00 euro.
Il presente atto è stipulato ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e risulta fuori
dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n.
633/72.
Le Parti danno atto che le attività di cui al presente Accordo non sono
imponibili IVA essendo individuate e realizzate nel perseguimento dei
propri fini istituzionali.
Il contributo messo a disposizione dall'Autorità sarà erogato in un'unica
rata, dopo la firma del presente Accordo sul conto di contabilità
speciale del Dipartimento presso la Banca D'Italia n (IBAN
completo).



ART. 7 – RISULTATI DELLE ATTIVITÀ	
Fermo restando che ciascuna Parte è titolare esclusiva dei risultati	
conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito	
delle attività oggetto della collaborazione di cui al presente Accordo,	
nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche di comune	
interesse porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi	
sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello	
della comproprietà in pari quota, salvo si possa stabilire una diversa	
ripartizione della titolarità sulla base di un'accertata diversità	
dell'importanza del contributo prestato da ciascuna Parte al	
conseguimento del risultato inventivo. Le attività della collaborazione	
non hanno comunque come fine il perseguimento di risultati	
brevettabili.	
ART. 8 – PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI	
I risultati realizzati congiuntamente potranno essere pubblicati e/o resi	
noti includendo tutti gli autori coinvolti, salvo gli eventuali e marginali	
casi in cui l'autorizzazione potrà essere negata solo per ragionevoli	
motivi legati alla tutela e allo sfruttamento della proprietà intellettuale e	
sullo sviluppo industriale di detti risultati. In ipotesi di risultati realizzati	
e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché	
organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente	
pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove	
sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.	
Se tali pubblicazioni dovessero contenere dati ed informazioni resi noti	

da una Parte all'altra confidenzialmente, ciascuna Parte dovrà	
chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra Parte.	
ART. 9 – ASSICURAZIONI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI	
LAVORO	
Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative richieste dalle	
normative vigenti per il proprio personale che, in virtù del presente	
Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi dell'altra Parte in	
esecuzione delle attività del progetto. I dipendenti dell'Università di Pisa	
afferenti al Dipartimento fruiscono di tutela INAIL nella formula della	
gestione conto Stato e sono altresì coperti da polizza di responsabilità	And the second s
civile. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai	
regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione	
delle attività del progetto ed è tenuto, prima dell'espletamento delle	
attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza,	
prevenzione, protezione e salute.	
ART. 10 – RESPONSABILITÀ	
Ciascuna Parte sopporterà le proprie perdite e danni derivanti	
dall'esecuzione del presente Accordo, salvo quelle perdite e danni	
imputabili a dolo o colpa grave dell'altra parte. Ciascuna Parte esonera	
e manleva l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che	
dovesse ad essa derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del	
presente Accordo da parte di proprio personale o comunque da eventi	
ad esso imputabili.	
ART. 11 – UTILIZZO DEL LOGO	
Le Parti autorizzano reciprocamente l'uso del Logo di ciascuna per le	



pubblicazioni e il materiale che riguardano il presente Accordo, previo	
Accordo sui contenuti del materiale utilizzato a scopo divulgativo. Ogni	
altro uso dei rispettivi loghi dovrà essere autorizzato per iscritto.	
ART. 12 – RISOLUZIONE DELL' ACCORDO	
Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che	
produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo,	
lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima	
della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa	
derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto. La	
risoluzione non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di	
Accordo già eseguita. La risoluzione non comporta alcun diritto di una	
Parte di avanzare nei confronti dell'altra richieste di risarcimento o di	
pagamenti ulteriori rispetto a quanto qui convenuto, eccezion fatta per	
l'ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate e configurino un	
colposo inadempimento degli impegni assunti con il presente Accordo.	
ART. 13 – FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITÀ	
SOPRAVVENUTA	
Ciascuna Parte si obbliga ad informare l'altra Parte dell'insorgenza di	
 circostanze di forza maggiore e d'impossibilità sopravvenuta della	
prestazione, che non consentano il rispetto degli adempimenti di cui al	
presente Accordo e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti	
 atti a limitarne gli effetti in danno dell'altra Parte. Le circostanze di forza	
maggiore e di impossibilità sopravvenuta dovranno, comunque, essere	
 sempre provate.	
 ART. 14 - RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E	

	9
DELL'ACCORDO	
L'Autorità designa il Dott. Nicola Del Seppia quale Responsabile	
Scientifico delle attività oggetto dell'Accordo.	
Il Dipartimento designa quali responsabili scientifici dell'Accordo il Prof.	
Marco Mazzoncini.	
L'eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera di una	
delle Parti dovrà essere comunicata con un preavviso di 15 giorni per	
iscritto all'altra Parte.	
ART. 15 – MODIFICHE DELL'ACCORDO	
 Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per	
atto scritto tra le Parti.	
 ART. 16 – FORO COMPETENTE	
Per tutte le controversie nell'esecuzione ed interpretazione del	
presente Accordo è competente in via esclusiva il Foro di Pisa.	
ART. 17 – TUTELA DEI DATI PERSONALI	
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le	;
informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativ	i
all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente	<u>,</u>
Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs	
196/2003.	
Art. 18 – REGISTRAZIONE	
 Il presente Accordo redatto in triplo originale sarà registrato, in caso)
d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.	
Art. 19 – OBBLIGO DI TRACCIABILITA'	



Le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
all'art. 3 della legge 136/2010. Nei casi di violazione delle disposizioni di	
egge, il Dipartimento procederà all'immediata risoluzione del rapporto	
contrattuale.	
Lette conformate a nottoggritto digitalmente	
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.	
per l'Autorità per il Dipartimento	
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE	
DOTT. GIACOMO LOVECCHIO PROF. MARCELLO MELE	

